

Modena, li 07.02.2018

Spett.li
Imprese Utilizzatrici di Lavoratori Interinali
Somministrati da Trenkwalder srl
Loro Sede

Oggetto: Fallimento Trenkwalder srl – Insinuazione al passivo fallimentare – Necessità – Eccezione di compensazione

Il sottoscritto, Prof. Avv. Sido Bonfatti, nella sua qualità di curatore del Fallimento n. 170/2016 della società Trenkwalder srl,

Premesso che

- a) Trenkwalder srl ha comunicato già nel mese di ottobre 2016 di non essere in condizione di pagare (integralmente) i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali da settembre 2016;
- b) Trenkwalder srl è entrata in concordato preventivo in data 20 ottobre 2016 ed è fallita il successivo 7 dicembre 2016;
- c) la Società pertanto non è stata in grado di pagare né gli stipendi né di provvedere al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi;
- d) conseguentemente è sorto l'obbligo di pagamento a carico delle Imprese Utilizzatrici in sostituzione di Trenkwalder, ai sensi dell'art. 35 secondo comma D.Lgs. n. 81/2015.

Rilevato che

- a) la natura solidale dell'obbligazione retributiva e contributiva nei confronti dei lavoratori subordinati e degli enti previdenziali, sancita dalla norma sopra richiamata, comporta che le imprese utilizzatrici dovessero provvedere ai pagamenti in sostituzione dell'agenzia interinale fallita;
- b) i pagamenti dei debiti retributivi e contributivi in questione originano corrispondenti crediti di rivalsa verso la Procedura fallimentare;
- c) al tempo stesso, vertendosi in materia di obbligazioni solidali (art. 61 l. f.), per cui la pretesa di regresso del coobbligato solidale escusso dopo l'apertura del concorso **può essere (ammessa al passivo e) collocata sul ricavato solo dopo l'estinzione dell'obbligazione solidale**, è necessario che le obbligazioni solidali sopra indicate risultino pagate dalle imprese utilizzatrici **in misura integrale**;
- d) contemporaneamente residuano impagate fatture commerciali per i servizi resi da Trenkwalder a partire dal mese di settembre 2016 ed in alcuni casi anche anteriormente;
- e) il sorgere di crediti di regresso in conseguenza dell'adempimento (integrale) delle obbligazioni solidali retributive e contributive porta così alla coesistenza di reciproche pretese creditorie tra il Fallimento e le Imprese utilizzatrici, che sono suscettibili di essere compensate;
- f) a questo fine è peraltro necessario che i crediti di regresso delle Imprese utilizzatrici risultino accertati in sede di formazione dello stato passivo, e quindi previamente insinuati nello stesso;

Richiamate

le precedenti istruzioni e comunicazioni diramate dalla curatela anche a mezzo del sito internet della Trenkwalder srl

Evidenziato

Che, benchè dal mese di **dicembre 2016** la totalità delle Aziende utilizzatrici disponesse, all'interno del proprio fascicolo personale Trenkwalder, della documentazione necessaria a

provvedere al pagamento dei crediti retributivi, e da maggio 2017 anche di quella per il versamento dei contributi previdenziali, cionondimeno tuttora si danno situazioni di mancato ottemperamento alle norme di legge richiamate in tema di solidarietà, e di contestuale inadempimento al pagamento delle fatture commerciali emesse dalla società fallita.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, il sottoscritto curatore,

AVVERTE

che a partire dal giorno **1° Marzo 2018** il servizio del Fascicolo personale Trenkwalder accessibile dal sito internet della Società **non sarà più attivo**.

Successivamente a tale data, inoltre, l'Ufficio del Curatore, considerato l'esaurimento delle attività funzionali all'accertamento delle domande tempestive e la predisposizione del relativo stato passivo, e considerato il lungo periodo nel quale la documentazione nei Fascicoli personali, funzionale a consentire l'adempimento delle obbligazioni solidali, è rimasta a disposizione delle Imprese utilizzatrici, **non procederà più ad evadere** richieste di trasmissione di tale documentazione, con modalità telematica o equipollenti; pertanto

INVITA

le Aziende utilizzatrici a presentare quanto prima istanza di insinuazione al passivo fallimentare, onde consentire la verifica in sede concorsuale delle pretese di regresso suscettibili di essere poste in compensazione con le fatture commerciali insolute, tenuto conto che successivamente alla scadenza del termine indicato sarà dato corso al recupero, anche giudiziale, dei crediti commerciali impagati della società fallita, necessariamente **al lordo** di quanto le Imprese utilizzatrici asserissero di avere pagato in forza delle obbligazioni solidali retributive e contributive, ma senza avere conseguito l'ammissione allo stato passivo delle affermate pretese di regresso.

Distinti Saluti

Il curatore fallimentare
Prof. Avv. Sido Bonfatti